

PRIME DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO DELLE AGENZIE REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 19 DELLA L.R. N. 13/2015, PER L'ESERCIZIO UNITARIO E COERENTE DELLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 11, DELLA MEDESIMA LEGGE

## 1. PREMESSA

La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, individua l'agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle attività gestionali nelle funzioni che spettano alla Regione in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile.

A tale fine gli articoli 15, 16 e 19 della L.R. n. 13/2015 declinano le attività che la Regione esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE) e l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito ARSTePC), fermo restando che nelle medesime materie la Regione esercita mediante le proprie strutture ordinarie le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali, e supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali.

Si è ritenuto in particolare che tale formula organizzativa possa essere idonea a garantire, attraverso le Agenzie, un elevato livello di concentrazione e specializzazione tecnico-operativa per la realizzazione delle attività gestionali nelle materie di cui trattasi.

Per alcune delle suddette attività si pone l'esigenza di garantire, soprattutto nella fase attuale di consolidamento del modello istituzionale previsto dalla L.R. n. 13/2015, un coordinamento delle due Agenzie per l'esercizio unitario e coerente delle rispettive funzioni, come previsto dall'art. 15, comma 11, della L.R. n. 13/2015. Tale esigenza va peraltro coniugata, ai fini di un'azione amministrativa coordinata ed efficiente, con la necessità di collaborazione tra le due Agenzie, particolarmente evidente quando le rispettive competenze insistono sulle medesime aree, come si verifica in particolare con riferimento al demanio idrico in

tutte le sue componenti.

## 2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Tenuto conto delle esigenze che in questa fase necessitano di prioritaria considerazione, il coordinamento riguarda le attività e gli oggetti descritti nei paragrafi successivi, con le modalità di seguito indicate.

In questa sede l'attenzione è posta sugli aspetti di sistema e sui rapporti tra le Agenzie, senza entrare nel dettaglio di aspetti procedurali e operativi che invece potranno trovare specifica considerazione nell'ambito di altri provvedimenti, fermo restando quanto previsto dalle normative statali vincolanti in materia.

## 3. NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Quello che nella L.R.13/2015 e nella prassi viene denominato nulla osta idraulico e che ai sensi della medesima legge deve essere rilasciato da ARSTePC trova la sua disciplina nel T.U sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 dove agli articoli 97,98 e 99 sono indicate le opere e gli atti che possono essere effettuati nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale (precisando che formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici ancorché in taluni tempi dell'anno rimangano asciutti) solo "con il permesso dell'autorità amministrativa", che nella fattispecie era rappresentata dal Prefetto ovvero dal Ministro dei Lavori pubblici.

Con disposizioni successive le competenze del Prefetto e del Ministro dei Lavori Pubblici furono affidate ai Geni Civili dello Stato, ed in seguito passate alla Regione, che fino al 30/4/2016 le ha esercitate mediante i Servizi Tecnici di Bacino. Questi ultimi avevano quindi sia la competenza al rilascio della concessione per l'occupazione/uso dell'area demaniale o della risorsa idrica che, in quanto Autorità idraulica, quella al rilascio dell'autorizzazione idraulica contenente le prescrizioni. In relazione alla concessione demaniale, il nulla osta idraulico si configurava quindi in tale assetto quale endoprocedimento nell'ambito dell'istruttoria volta al rilascio della concessione per l'utilizzo complessivo del bene demaniale.

La L.R. 13/2015 prevede che la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico sia svolta tramite

ARPAE, mentre le funzioni afferenti il libero regolare deflusso, la sicurezza idraulica, la conservazione e manutenzione dei beni demaniali a fini idraulici, ivi compreso il rilascio del nulla osta, siano svolte tramite l'ARSTePC o AIPO per i corpi idrici di competenza.

Questo nuovo assetto di competenze comporta, dal punto di vista procedimentale, che in via generale per le fattispecie previste dagli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 523 del 1904 il rilascio della concessione da parte di ARPAE presupponga l'acquisizione del nulla osta idraulico da parte di ARSTePC o di AIPO.

Si pone in particolare il problema, nel caso di rilascio di concessione demaniale, di come configurare proceduralmente il nulla osta, il quale costituisce senz'altro un atto con valore di presupposto imprescindibile e vincolante per l'effettuazione degli usi e delle opere che ne sono oggetto, e ciò anche alla luce delle recenti innovazioni apportate alla L.241/90 in materia di silenzio assenso nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e nell'ambito della conferenza di servizi.

Considerata l'importanza delle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico al fine di un utilizzo privato del bene pubblico in linea con le esigenze di sicurezza idraulica è opportuno che gli strumenti di semplificazione per il rispetto delle tempistiche procedurali obbligatorie per legge siano bilanciate e armonizzate con le esigenze di tutela di interessi costituzionalmente garantiti quali quelli ambientali.

Il nulla osta idraulico è infatti un'autorizzazione contenente prescrizioni e dunque conformativa delle modalità di esercizio dell'attività che ne è oggetto, ed è spesso destinata a costituire, dettando le modalità di uso/occupazione del bene pubblico, una parte fondamentale del disciplinare di concessione con riferimento alla sicurezza idraulica e al buon regime delle acque.

L'applicabilità di strumenti per l'acquisizione del silenzio assenso, pur risultando utile ai fini del rispetto dei termini di procedimento, non consente di acquisire le prescrizioni che sarebbero contenute nel nulla osta idraulico e che sono fondamentali per la disciplina della concessione.

Per questo, in un'ottica di ricerca di strumenti di semplificazione e di raggiungimento di un maggior grado di efficienza delle attività amministrative che preservi la completezza e la qualità dell'istruttoria, si può fare riferimento alla positiva esperienza posta in essere con riferimento agli attraversamenti di aree del demanio idrico

con infrastrutture regolati con Accordi sostitutivi delle concessioni, per le quali erano stati elaborati schemi di prescrizioni tipizzate da inserire nei nulla osta, da modificare solo in casi peculiari.

Si invita pertanto ARSTePC ad elaborare modelli di nulla osta idraulici per determinate tipologie di opere/utilizzi del demanio idrico come è già stato positivamente sperimentato.

Questo comporterà che nelle casistiche riportate agli artt. 97, 98 e 99 del R.D. 523/1904, ARSTePC potrà rispondere nei tempi procedurali previsti (90 gg ) alla richiesta di nulla osta inoltrata da ARPAE nell'ambito dell'istruttoria della richiesta di concessione, avendo a disposizione tipologie di nulla osta già predisposti, aggiungendo, ove necessarie, solo le prescrizioni afferenti le peculiarità di una determinata opera/occupazione.

Anche in caso di mancata espressione dell' ARSTePC, una volta consolidate e condivise tra le Agenzie una serie di tipologie tipizzate di prescrizioni idrauliche, l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso sarebbe meno impattante sull'istruttoria, in quanto ARPAE potrebbe comunque fare riferimento ad esse.

Infatti potrebbe in seconda battuta semplificarsi la richiesta di nulla osta, perchè in questo modo ARPAE sarebbe in grado di inviare ad uno schema di provvedimento, quindi di concessione o anche solo di disciplinare già contenente le prescrizioni presenti nei nullaosta tipizzati, in modo che la mancata pronuncia di ARSTePC possa configurarsi, in aderenza al disposto dell'art.17bis della L.241/90, come silenzio assenso in adesione ad uno schema provvedimento.

Anche nell'ambito della nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dalle modifiche alla L.R. 241/1990, che permette espressamente di superare il mancato rilascio dell'atto di assenso comunque denominato anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, la possibilità di fare riferimento a tipologie di nulla osta/prescrizioni tipizzate consentirebbe comunque all'autorità procedente di avere comunque a disposizione delle prescrizioni tecniche da inserire nel provvedimento finale per disciplinare l'utilizzo del bene in linea con le esigenze di sicurezza idraulica.

Resta inteso che per le fattispecie che non rientrano nelle previsioni di cui agli artt. 97,98 e 99 del R.D. 523/1904 non occorre il nulla osta idraulico, come ad esempio in caso di occupazioni che non comportino opere, dissodamenti, piantagioni o comunque nel caso di utilizzi che non

comportano modificazioni dei luoghi.

Per quanto riguarda il nulla osta per i nuovi attraversamenti rientranti negli Accordi sostitutivi di concessioni la relativa richiesta va comunque presentata ad ARPAE presso la Struttura Autorizzazioni e concessioni territorialmente competente, la quale richiederà, con le modalità sopra indicate il nulla osta ad ASTPC. Quest'ultima comunicherà ad ARPAE e all'interessato il rilascio del nulla osta a seguito del quale possono essere effettuati i lavori. Con l'aggiornamento dell'Accordo, sostitutivo della concessione, l'attraversamento sarà dotato di titolo legittimante.

In un'ottica di dematerializzazione e semplificazione è opportuno, per quanto riguarda le richieste di nulla osta, il rilascio degli stessi e le comunicazioni intermedie tra le Agenzie, che vengano implementati sistemi di comunicazione attraverso la banca dati relativa al demanio idrico potenziandone l'interoperabilità.

E'opportuno specificare che in coerenza con l'assetto di competenze previsto dalla L.R. 13/2015 rientrano nelle competenze di ARSTePC, o di AIPO per i corpi idrici di competenza, i pareri tecnici relativi alla sussistenza o permanenza della funzionalità idraulica delle aree pertinenti dei corsi d'acqua richiesti dall'Agenzia di Demanio nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione o alienazioni, anche ex art.5bis della Legge 212/2003, o per frazionamenti catastali. Nel carteggio con l'Agenzia del Demanio è peraltro opportuno che ARPAE sia messa in indirizzo, in quanto le citate procedure hanno evidenti riflessi sulle competenze alla gestione amministrativa delle aree e ARPAE deve attestare se sussista una concessione pregressa o in atto e se siano stati corrisposti i relativi oneri.

Per quanto riguarda il parere in relazione al rinnovo delle concessioni, l'art. 16 della L.R. 7/2004 prevede la rinnovabilità se non sussistano ostative ragioni di tutela idraulica ambientale ovvero altre ragioni di pubblico interesse. La sussistenza di tali ragioni ostative potrebbero essere integrate da mutamenti fisici delle aree ovvero da modificazioni nella pianificazione.

Dovendo riacquisire un nullaosta già precedentemente rilasciato, può risultare più efficiente inviare in allegato l'atto emesso ai fini della concessione in scadenza o già scaduta, affinché l' ARSTePC possa limitarsi a confermare ovvero integrare la propria precedente pronuncia. In caso di mancata espressione nei termini la disciplina del silenzio assenso comporterebbe la conferma delle prescrizioni del nulla osta emesso in precedenza.

#### 4. INTERVENTI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE

Negli ultimi anni la Regione è intervenuta a disciplinare con la L.R. 27 giugno 2014, n.7 "*Legge Comunitaria Regionale per il 2014*" il tema della valorizzazione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree demaniali di pertinenza idraulica.

Il principio generale affermato da tale legge è che gli interventi selvicolturali siano effettuati nel rispetto di una apposita programmazione regionale e in modo da garantire il coordinamento tra le finalità di riduzione del rischio idraulico e le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle di cui trattasi, nel rispetto anche della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica.

L'art. 74, nel trattare delle modalità di realizzazione degli interventi, rinvia agli istituti ammessi dalla legislazione statale e regionale vigente - concessione demaniale e appalto di lavori o servizi - a seconda delle esigenze gestionali connesse al bene demaniale, ammettendo anche che i relativi atti di programmazione possano prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale del materiale legnoso preventivamente quantificato e stimato dalla Regione.

Premesso che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 13/2015 sono esercitate attraverso ARPAE le funzioni relative alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, mentre ai sensi dell'art. 19, comma 5, sono esercitate attraverso ARSTePC quelle relative alla progettazione e realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica, si ricorda che in attuazione dell'art. 74 della citata L.R. n. 7/2014, gli interventi sulla vegetazione ripariale nel demanio idrico possono essere realizzati:

- a) nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, rilasciate con le modalità e la procedura comparativa di cui alla L.R. n. 7/2004, qualora vi sia l'esigenza di esternalizzare la gestione complessiva delle aree in prospettiva pluriennale; in questo caso la realizzazione degli interventi di manutenzione può essere prevista, con espressa indicazione sia nell'avviso che nell'atto di concessione, tra gli adempimenti a carico del concessionario, e a tale fine

nel relativo disciplinare dovranno essere fornite le prescrizioni necessarie nel rispetto della disciplina statale e regionale e delle norme tecniche in materia (comma 2);

- b) con concessioni per l'utilizzo puntuale della risorsa legnosa al di fuori della gestione generale e pluriennale delle aree, da rilasciarsi comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, attraverso periodici avvisi finalizzati alla presentazione di offerte da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti necessari (comma 3);
- c) con concessioni rilasciate ai proprietari dei fondi situati lungo i corsi d'acqua (c.d. frontisti) limitatamente ad aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate con le linee guida previste dall'art. 73, comma 2, della medesima L.R. n. 7/2014; questa modalità, a differenza delle altre, sarà percorribile solo una volta emanate le linee guida regionali che individueranno le aree dove ciò sarà possibile (comma 3, ultimo periodo);
- d) con contratti di appalto, qualora gli interventi derivino dall'esigenza di manutenzione della vegetazione, in particolare per esigenze di sicurezza idraulica (comma 5); in questo caso gli interventi sono realizzati con le modalità proprie degli appalti di servizi o di lavori (a seconda dell'attività prevalente) di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, rientrando tra i compiti relativi alla sicurezza idraulica, sono curati da ARSTePC come descritto nel paragrafo 6.2 delle presenti Direttive.

Secondo le finalità previste dalla L.R. n. 7/2014, in particolare dall'art. 73, gli interventi devono trovare riferimento in un quadro di programmazione, da parte della Regione, basato sulle priorità connesse al rischio idraulico per ambiti territoriali corrispondenti a bacini idrografici o comunque ad aree omogenee.

Il medesimo art. 73 della L.R. n. 7/2014 prevede la conferenza di servizi quale modalità di confronto per l'acquisizione di tutti gli assensi e i pareri necessari per l'approvazione dei programmi: in tale sede sarà quindi valorizzato il ruolo di ARSTePC in funzione dei compiti ad essa assegnati dalla L.R. n. 13/2015 in materia di sicurezza territoriale, e di AIPO per gli ambiti di propria competenza.

A tale fine, specifiche disposizioni in merito alle relazioni tra le strutture regionali e le Agenzie saranno fornite con le linee guida per la programmazione previste dal citato art. 73, comma 2, della L.R. n. 7/2014, la cui definizione è affidata a un gruppo di lavoro che dovrebbe concludere il proprio contributo all'inizio del prossimo anno.

Nelle more dell'approvazione delle linee guida e dei programmi previsti dall'art. 73 della L.R. n. 7/2014, gli interventi ritenuti necessari devono comunque essere realizzati utilizzando gli istituti indicati dall'art. 74 della medesima legge regionale, sopra riportati, anche in attesa del perfezionamento del quadro programmatico previsto da tale legge, fermo restando che gli appalti di servizi di importo pari o superiore 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro la Regione devono essere oggetto di programmazione da parte della Regione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli aspetti ivi disciplinati.

## 5. VIGILANZA SUL DEMANIO IDRICO

Quanto sopra espresso con riferimento alla ripartizione dell'attività di gestione delle concessioni del demanio e di quelle afferenti la sicurezza idraulica e il buon regime delle acque si riflette anche sulla funzione di vigilanza idraulica.

La vigilanza più strettamente connessa alla sorveglianza idraulica e quindi incentrata sulla sicurezza ed il regime delle acque, tradizionalmente intesa quale polizia idraulica, è posta dalla L.R. 13/2015 in capo ad ARSTePC, o ad AIPO per i tratti di competenza, in quanto Autorità idraulica.

E' invece in capo ad ARPAE la competenza a verificare occupazioni senza titolo e usi illegittimi dei beni demaniali in termini di aree o risorsa idrica.

E' peraltro evidente come ci siano ampie aree in cui la sorveglianza idraulica è connessa alla vigilanza relativa all'occupazione ed uso del demanio idrico. Ciò in quanto le violazioni dei titoli concessori, e a maggior ragione l'utilizzo abusivo del demanio idrico, spesso si sostanziano in opere o modificazioni delle aree che rappresentano un pericolo per la sicurezza idraulica. Si ritiene pertanto che le attività di vigilanza debbano essere ottimizzate e coordinate tra le due Agenzie tramite modalità volte a conseguire un'azione sinergica delle Agenzie regionali finalizzata ad un complessivo presidio del demanio idrico in

un'ottica di utilizzo dello stesso nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza.

In tema di vigilanza si è posto il problema della competenza ad intervenire nel caso di opere abusive e di materiali abbandonati o comunque rinvenuti su aree del demanio idrico. Al riguardo vanno distinte le ipotesi in cui i materiali si trovino in un contesto qualificato come pericoloso per un tratto di difesa idraulica e per l'incolumità pubblica dai casi in cui non lo siano. In queste ultime ipotesi ARPAE provvederà nell'ambito delle competenze che la L.R. 13/2015 gli affida, e cioè quelle riferite alla gestione del demanio idrico.

Diversamente, qualora la rimozione del materiale sia da ricollegare ad esigenze di sicurezza idraulica a norma dell'art. 19 commi 4 e 5 della legge n. 13 del 2015 si configura la competenza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ovvero dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i corsi d'acqua sui quali la stessa svolge le funzioni di Autorità idraulica.

Va poi evidenziato che resta ferma la competenza del Comune nei casi in cui le norme ne prevedano l'esercizio attraverso provvedimenti contingibili ed urgenti come nel caso di esigenze connesse alla pubblica incolumità.

## 6. LAVORI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LA SICUREZZA IDRAULICA

Come previsto in particolare dall'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015, mediante ARSTePC la Regione cura la progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza territoriale.

Alla Regione attraverso le proprie strutture ordinarie compete invece la programmazione dei medesimi interventi, come previsto dall'art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015 e disciplinato più nel dettaglio dall'art. 6 della L.R. n. 7/2016.

Fatta salva la regolamentazione degli aspetti programmatici e organizzativi degli interventi, la normativa di riferimento in questa materia è di derivazione statale, rappresentata attualmente dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal sistema di fonti da esso previsto.

## 6.1. Interventi che comportano estrazione di materiale litoide

In riferimento a questa particolare casistica si richiamano le indicazioni già fornite con le deliberazioni di Giunta n. 712/2016 e n. 1346/2016 (alle quali si rinvia), in una prospettiva di coordinamento e di visione unitaria delle funzioni delle due Agenzie.

Come disposto in particolare dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 1991, n. 17 "*Disciplina delle attività estrattive*", nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, l'estrazione di materiali litoidi è consentito unicamente per la realizzazione di interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, che tuttora sono di competenza della Regione.

Trattandosi di lavori pubblici, tali interventi devono rientrare in ogni caso nella programmazione regionale di cui al citato art. 6 della L.R. n. 7/2016, nel rispetto della pianificazione di bacino e in materia di rischio di alluvioni, nonché delle regole di bilancio.

Si tratta quindi di interventi che trovano la legittimazione nella programmazione da parte della Regione, e il relativo regime giuridico è quello dei lavori pubblici regionali per quanto riguarda anche le fasi di progettazione, realizzazione e gestione amministrativo-contabile.

In tale contesto la possibilità di prevedere la cessione del materiale all'esecutore dei lavori, a compensazione in tutto o in parte del valore dei lavori, costituisce un'alternativa rispetto al corrispettivo in denaro, da valutare in relazione alle possibili alternative di utilizzazione del materiale e alla razionale ed efficace utilizzazione dello stesso. Resta inteso che nel caso in cui il valore del materiale stimato risulti superiore a quello dei lavori, il materiale eccedente, qualora non riutilizzabile dall'amministrazione per finalità ambientali, potrà essere utilizzato dall'esecutore solo dietro versamento dell'importo corrispondente a favore della Regione nella misura necessariamente già dettagliata nel progetto.

In riferimento a questi interventi appare anche utile ripercorrere la norma di settore sopra citata, art. 2 della L.R. n. 17/1991, trattandosi di legislazione ormai risalente che per una corretta applicazione necessita di essere contestualizzata nell'assetto delle competenze istituzionali attuali.

In particolare, occorre tenere presente che la Regione dal 2001 è competente alla gestione dei beni del demanio idrico e anche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, pertanto l'"autorizzazione regionale" prevista dai commi 4 e 4-bis della L.R. n. 17/1991 non è più da intendersi come provvedimento autorizzativo a sé, considerato che gli interventi che la Regione dovrebbe "autorizzare" sono di propria competenza e la decisione in ordine alla loro realizzazione è già espressa attraverso gli atti di programmazione approvati dalla Giunta regionale e dagli atti di progettazione approvati dalle strutture di ARSTePC.

Il raccordo con le due Agenzie avverrà già in sede di programmazione, ove verrà coinvolta ARPAE ai fini dell'individuazione delle aree oggetto della programmazione di lavori da parte della Regione, e ARSTePC ai fini della costruzione del programma.

Per le attività gestionali successive curate da ARSTePC, relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, è comunque opportuno un raccordo con ARPAE specialmente nelle fasi di approvazione dei progetti e di inizio dei lavori, in quanto questa, pur non dovendo rilasciare in questi casi un provvedimento concessorio, è comunque interessata ai lavori in corso nelle aree demaniali, quantomeno per evitarne usi incompatibili da parte di altri soggetti.

## 6.2. Interventi selvicolturali per la riduzione del rischio idraulico

Si tratta degli interventi che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 5, della L.R. n. 7/2014, già descritta nel paragrafo 4 delle presenti Direttive, che la Regione esercita attraverso ARSTePC.

Al riguardo è forse utile precisare che anche in questi casi non sussiste la necessità di nulla osta o autorizzazione idraulica come atto regionale distinto, in quanto gli interventi sono realizzati sulla base della programmazione regionale e attuati dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e protezione civile, ente strumentale della Regione, che è anche autorità idraulica. Anche in questi casi è ammessa la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso in compensazione dei lavori, ferma restando la preventiva quantificazione e stima del materiale da parte dell'amministrazione.

Anche in questo caso si conferma quanto precisato nel paragrafo precedente circa le modalità di raccordo con le due Agenzie.

Il comma 2 dell'art. 75 della L.R. n. 7/2014 precisa che le disposizioni della stessa legge relative alla programmazione degli interventi non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza, che ai sensi della L.R. n. 13/2015.

Si fa presente che a seguito del mutamento della disciplina statale sui lavori pubblici, di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, tale eccezione deve intendersi ora riferita ai soli lavori di somma urgenza, in quanto quelli che hanno le caratteristiche di mera urgenza ai sensi della nuova normativa devono invece trovare collocazione negli atti di programmazione, evidentemente con un livello di priorità alta.

#### 7. PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Per quanto riguarda la partecipazione a conferenze di servizi convocate da altre Amministrazioni ai sensi della Legge n. 241/1990 o di specifiche normative di settore, le regole previste dalla normativa generale vanno applicate tenendo conto del modello organizzativo e dell'assetto delle attività sopra descritto.

A tale fine il principio da seguire è che la Regione e le due Agenzie partecipano alle conferenze ciascuna con un solo rappresentante e per fornire il contributo relativo alle materie e alle attività rispettivamente esercitate ai sensi della L.R. n. 13/2015.

In tale senso si può evidenziare che la Regione partecipa ogni volta che in conferenza è richiesto un contributo in ordine alla compatibilità con i propri atti di pianificazione e programmazione o in ragione del proprio ruolo istituzionale, mentre ciascuna Agenzia partecipa ai fini dell'espressione dei pareri e delle forme di autorizzazione, concessione o assenso ad essa specificamente spettanti secondo la ripartizione di materie di cui alla L.R. n. 13/2015.

#### 8. GESTIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

In relazione alle possibili richieste di risarcimento danni da parte di terzi connessi alle attività esercitate da ARPAE

e da ARSTePC ai sensi degli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, le strutture delle Agenzie competenti per gli affari giuridici si raccordano con le strutture della Regione (quali l'Avvocatura e/o il Servizio Giuridico dell'Ambiente) per la messa a punto degli elementi informativi e delle relazioni tecniche necessarie a definire la gestione e trattazione giuridico-legale della singola richiesta, fatto salvo il ruolo e il raccordo con l'Avvocatura dello Stato nei casi previsti per le gestioni commissariali.

Tale impostazione vale sia per le richieste di risarcimento per eventi verificati entro il 30/4/2016, sia per le richieste di risarcimento per eventi verificati dopo il 1°/5/2016.

#### 9. ACCESSO AGLI ARCHIVI

In considerazione del fatto che gli archivi relativi alle concessioni del demanio idrico che erano di competenza dei soppressi Servizi Tecnici di Bacino sono tutt'ora conservati in quelle che erano le sedi degli stessi, e che ora ospitano il personale sia dell'ARSTePC che di ARPAE, si pone il problema della responsabilità della conservazione dei fascicoli e dell'accessibilità degli stessi.

Essendo la funzione regionale di gestione amministrativa delle concessioni di demanio idrico esercitata attraverso ARPAE, si ritiene che la disponibilità e responsabilità degli archivi spetti a detta Agenzia.

E' peraltro indubbio che sia da parte del personale di ARSTePC per quanto riguarda i nulla osta rilasciati, sia per quanto concerne il personale dedicato al recupero delle pratiche pregresse debba esserci la possibilità di accesso e consultazione dei fascicoli, nelle more di una digitalizzazione degli stessi.

E' pertanto opportuno che ARPAE, in virtù della disponibilità e responsabilità degli archivi delle concessioni di demanio idrico, individui modalità di regolamentazione e registrazione degli accessi e dei prelievi dei fascicoli, che permettano di tracciarne la posizione durante gli adempimenti istruttori.

#### 10. UTILIZZO MEZZI

Le due Agenzie dovranno concordare l'utilizzo delle dotazioni di mezzi, come ad esempio le autovetture, in dotazione agli ex Servizi Tecnici di Bacino, in relazione alle esigenze attuali di servizio, prevedendo eventualmente un utilizzo

turnario delle stesse finchè le strutture delle due Agenzie utilizzeranno la stessa sede di servizio. A tale fine entro sessanta giorni è presentata una proposta condivisa di utilizzo alla Direzione generale di riferimento delle due Agenzie della Regione.